

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SCUOLA VENERI SRL

L'anno duemila venticinque il giorno 29 del mese di luglio Delibera Consiglio di Amministrazione n. 9
fra

L'Istituzione scuole e nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia C.F. 00145920351 che in seguito sarà chiamato Istituzione, rappresentato dal Direttore dott. Nando Rinaldi nato a Reggio Emilia il 07/01/1979;

e

l'Ente gestore "Scuola Veneri Srl", con sede in Reggio Emilia – cap 42123, Via Enrico Fermi, 5, con codice fiscale 03024450359, legalmente rappresentato da Alberto Montecchi, nato a Reggio Emilia il 27.12.1955 c.f. MNTLRT55T27H223Z residente a Reggio Emilia (RE) in via Pietro Sacconi 4 cap 42122;

Premesso che:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita", al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, c. 4, lettera c) "interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo";

- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico- didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali; - la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;

- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado.

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";

- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento";

- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa";
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;
- il D.Lgs. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della L. 107/2015" T.V., ha previsto di sostenere con un Fondo Nazionale pluriennale (cfr. artt. 8 e 12) i servizi destinati ai bambini 0-6 anni con specifici trasferimenti destinati al fine di sostenere lo sviluppo di tali servizi e di abbattere i costi per le famiglie;
- le "Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0/6", adottate con DM del Ministero dell'Istruzione 22 novembre 2021, n. 334 e s.m.i.;
- la L.R. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000" e in particolare l'Obiettivo 1 "Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna N. 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in applicazione della L.R. 19/2016";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna N. 1564/2017 - "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna N. 1035/2021 relativa al percorso di transizione delle procedure per pervenire all'accREDITamento dei nidi d'infanzia;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna N. 79/2022;
- infine nel dicembre 2021 e marzo 2022 – sono stati adottati dal Ministero dell'Istruzione:

le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6,

gli Orientamenti nazionali per lo 0-3.

Considerato che:

- Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia, in data 28/07/2025, con atto n ° 170, ha approvato il "Protocollo d'intesa per un sistema educativo di qualità 'zero-sei' 2025_2029" che preveda impegni specifici sui seguenti argomenti: Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio.
- Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia, riconosce il "sistema integrato di qualità" valorizzando altre esperienze presenti, citando esplicitamente la realtà territoriale della Scuola Veneri srl.
- La Scuola Veneri srl gestisce la Scuola dell'infanzia Veneri, autorizzata a svolgere attività didattica dal 1950 e paritaria dal 2002, che ha sede a Villa Fogliano, accoglie in via prioritaria ma non esclusiva i bambini residenti nelle vie di Fogliano e Bosco, presenti nell'anno scolastico 2024/25 con 74 posti, in tre sezioni.
- La presente Convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Sistema integrato delle Scuole dell'infanzia

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione sul territorio di Villa Fogliano del sistema integrato. La presente Convenzione intende estendere anche al territorio citato il sistema integrato promosso e realizzato nel protocollo d'intesa, teso a finalizzare il progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva di scuola d'infanzia presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie. Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l'acquisizione e il

mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici Scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale.

2. Le Parti convengono sull'opportunità di coordinare le procedure per le iscrizioni alle Scuole d'infanzia comunali, concordando di applicare le procedure raccordate per le iscrizioni elaborate e utilizzate con le altre esperienze di scuole dell'infanzia paritarie, salvaguardando le specificità delle singole gestioni, le norme a cui si devono attenere e i loro legami col territorio, tendono a rendere l'attribuzione dei posti il più possibile anticipata rispetto alla data di inizio dell'anno scolastico e corrispondente alle scelte delle famiglie, con l'impegno di definire le liste di attesa entro il 30 giugno di ogni anno. Per raggiungere una maggiore efficacia si conviene inoltre di mettere a disposizione di tutte le gestioni i posti non coperti a partire dal 15 settembre per limitare al massimo la presenza di posti vuoti nella rete o ritardi nella attribuzione di posti. Per facilitare l'elaborazione e il monitoraggio delle procedure di iscrizione e assegnazione dei posti, che da anni viene effettuato da Istituzione, FISM e Stato, accettando le risultanze del tavolo tecnico di raccordo, convocato dal Presidente dell'Istituzione, costituito da rappresentanti delle tre gestioni, comunale, statale e FISM.

Il Tavolo di raccordo si occupa di:

- approfondire il tema dei differenti criteri che le gestioni utilizzano per l'ammissione alle scuole dell'infanzia;
- proporre strategie e azioni per rendere più trasparenti ed efficaci l'accesso ai servizi educativi della città;
- approfondire il tema delle insolvenze nel pagamento del contributo mensile, ritenendo che tale tema debba appartenere a tutti i momenti di relazione con le famiglie, come parte dei discorsi pedagogici ed educativi per promuovere una maggiore responsabilizzazione delle famiglie stesse rispetto alla loro contribuzione al costo dei servizi;
- proporre azioni e iniziative per incrementare una maggiore conoscenza e consapevolezza dei rappresentanti dei genitori sui temi sopra richiamati;
- predisporre analisi utili a supportare successivi momenti di confronto e approfondimento all'interno della Commissione Paritetica.

ART. 2 - Accoglienza dei bambini

1. La Scuola Veneri srl si impegna ad accogliere tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla L.62/2000 e ss.mm, nonché alla L.53/2003, e al D.Lgs 59/2004 e ss.mm., senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili. L'Ente Gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92 e ss.mm, e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.

L'Ente Gestore si impegna, nella definizione dei criteri per l'accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini residenti nel Comune, una volta esaurito il vincolo statutario di prelazione per i bambini residenti nel territorio della parrocchia di San Colombano in Fogliano e successivamente nel territorio dei Comuni limitrofi, contribuendo a raggiungere e mantenere l'obiettivo di azzerare le domande in lista d'attesa delle famiglie.

ART. 3 - Obbligo vaccinale

I bambini frequentanti le scuole e i nidi d'infanzia devono essere in regola con l'obbligo vaccinale, come specificato dall'art. 3bis del DL 73/2017, convertito in legge n. 119/2017.

Nella circolare si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale per i bambini sino a 6 anni, comporta la decadenza dall'iscrizione, ossia non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.

ART. 4 - Partecipazione delle famiglie

L'Ente Gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali (conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000).

ART. 5 - Sistemi tariffari e trasparenza

L'Ente Gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio e in relazione a quanto previsto al successivo art. 18, si impegnano ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie, come previsto dalla L.R. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Le quote definite non saranno comunque inferiori alla quota minima applicata nelle scuole dell'infanzia comunali e statali. L'Istituzione si impegna a ridurre la retta dei bambini che frequentano servizi per l'infanzia Comunali o Statali, e che abbiano fratelli o sorelle iscritti a Scuole dell'infanzia autonome, di un importo pari al 30% della retta intera prevista per le Scuole dell'infanzia Comunali. L'Ente gestore si impegna a produrre e aggiornare annualmente/periodicamente la Carta dei Servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

ART. 6 - Adeguatezza delle strutture

L'Ente Gestore garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

ART. 7 - Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'AUSL al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili, L. 104/92 e ss.mm, delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.
3. L'Ente Gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

ART. 8 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. L'Ente Gestore si impegna ad adottare le Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254). L'Ente Gestore, mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000, al fine di rispondere alle specifiche finalità espresse nello statuto. Esso definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.
2. L'Ente gestore si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm. In particolare, il Gestore si impegna: per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a
 - ↳ a rispettare i parametri stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente, dal CCNL di riferimento e dagli eventuali atti di indirizzo comunali;
 - ↳ insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nella D.Lgs n. 626/1994 e ss.mm., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento.

3. L'Ente Gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.
4. L'Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico.

ART. 9 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27" e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".
2. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.
3. Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle leggi n.537/1981 e n. 863/1984, art.5, comma 20. ART. 9.

ART. 10 – Assicurazione

Assicurazione l'Ente Gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART. 11 - Servizi per l'accesso e la frequenza

1. L'iscrizione e l'accesso alla Scuola dell'infanzia Veneri è garantito a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini disabili e stranieri, fino alla copertura dei posti disponibili. L'Ente Gestore si impegna ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune, tenuto conto del vincolo testamentale indicante la priorietarietà dei residenti il territorio della parrocchia di San Colombano in Fogliano.
- 2 L'Ente Gestore in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. L'Ente Gestore garantisce, qualora si effettuino autonomi servizi di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

ART. 12 – Coordinamenti pedagogici

1. L'Ente Gestore e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.
2. L'Ente Gestore si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una

formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

3. L'Ente Gestore si impegna a garantire la partecipazione attiva ai lavori del Coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d'infanzia da concordare in ambito provinciale.

ART. 13 - Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. L'Ente Gestore assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

2. L'Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L.R. n.1/2000 e successive modificazioni e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

3. L'Ente Gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 14 - Commissione tecnica paritetica

L'Ente Gestore riconosce il ruolo, gli scopi e la composizione della Commissione paritetica costituita nell'ambito del Protocollo d'intesa e ne accetta le decisioni.

ART. 15 - Impegni dell'Ente locale

Il Comune nel quadro delle politiche di governo complessive del sistema scolastico a livello locale e delle conseguenti deliberazioni pluriennali e annuali di bilancio si impegna a sostenere il funzionamento del servizio scolastico e la qualificazione dell'offerta formativa della Scuola Veneri srl secondo la normativa nazionale e regionale vigente, attraverso contributi da prevedersi nel proprio Bilancio, nell'ambito dei trasferimenti finanziari assegnati all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia gestore del presente Protocollo d'Intesa, per l'intera durata dello stesso, articolati in stanziamenti annuali a partire dal 2025, così come indicati di seguito:

a_ Contributo al funzionamento

euro 19.000,00 a sezione (composta da un minimo di 15 bambini) funzionante per 10 mesi (per un massimo di 3 sezioni), tale contributo è commisurato all'effettivo orario di funzionamento del servizio.

b_ Diritto allo studio e inclusione

Lo stanziamento annuale è finalizzato alla applicazione del diritto allo studio ed alla qualità sociale ed educativa da destinarsi a:

_ inserimento bambini con diritti speciali e conseguente finanziamento delle spese per il personale aggiuntivo di sostegno da riconoscersi per 7.500,00 euro a bambino con diagnosi funzionale ovvero certificazione di cui alla Legge 104/92. Tale contributo può essere riconosciuto per un massimo di 1 bambino frequentante ad anno scolastico.

Si prevede di erogare annualmente ai soggetti gestori in aggiunta a quanto sopra determinato, compatibilmente con la destinazione delle risorse a disposizione e con l'effettivo rifinanziamento del fondo in oggetto, quota parte (il calcolo e la richiesta sarà onere del soggetto gestore) dei contributi del Fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione, previsti con il D.lgs. 13 aprile del 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", secondo la programmazione e le modalità di riparto previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Si prevede inoltre di erogare quota parte (il calcolo e la richiesta sarà onere del soggetto gestore) dei contributi regionali, previsti ogni anno, relativi alla "Misura europea per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e per favorire l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni", e alla qualificazione dei servizi 0/3 (Obiettivo 1- L.R. 19/2016), secondo la programmazione e le modalità di riparto previste dalla normativa regionale vigente e compatibilmente con il rifinanziamento disposto dalla Regione.

L'impegno economico di cui al presente articolo per le annualità successive al 2025 è subordinato e condizionato alla coerente programmazione finanziaria del Bilancio dell'Amministrazione comunale e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia. Nel caso di minori risorse economiche stanziare a bilancio il Comune provvederà alla rideterminazione delle somme indicate nel presente articolo.

ART. 16 – Interventi e/o contributi a favore dell'integrazione scolastica dei bambini disabili

1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'accoglienza dei bambini con disabilità si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 26/2001 e al precedente art 15.

2. La richiesta, con allegata certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale, dovrà pervenire entro i termini previsti al successivo art 18.

3. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli insegnante/i di sostegno che Comune contribuisce a rimborsare al soggetto gestore della scuola tiene conto:

- del foglio informazioni dell'ASL;
- dell'organizzazione del contesto educativo previsto per l'anno scolastico (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del "tempo scuola" in accordo con la famiglia, ausili disponibili).

ART. 17 - Modalità di erogazione del contributo ordinario di sostegno al funzionamento

I contributi indicati nell'art. 15, saranno erogati sulla base della presentazione all'Istituzione da parte dell'Ente Gestore della documentazione indicata all'art. 18 della presente convenzione con riferimento al 28 febbraio, entro il mese di marzo di ogni anno.

Il contributo di cui al punto a) sarà erogato in due rate successive:

Il 50% entro il 31/08 di ogni anno

Il 50% entro il 31/12 di ogni anno

Il contributo di cui al punto b) entro il 31/12 di ogni anno.

Quota parte dei contributi del Fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione, previsti con il D.lgs. 13 aprile del 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", sarà trasferita a seguito di effettiva totale erogazione all'Istituzione, quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Quota parte dei contributi regionali se annualmente confermati, per la qualificazione dei servizi 0/3 stanziati con la "Misura europea per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e per favorire l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni", sarà trasferita a seguito di rendicontazione sull'anno scolastico da comunicare entro ottobre, a seguito di erogazione all'Istituzione dalla Regione ER, quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - Informazione, documentazione e rendicontazione

1. Sarà cura dell'Ente Gestore informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente Convenzione e a comunicare all'Istituzione i nominativi dei componenti degli organi collegiali.

2. L'Ente Gestore si impegna a trasmettere all'Istituzione entro il mese di ottobre di ogni anno la scheda informativa contenente almeno dati anagrafici sulla Scuola (Indirizzo, Telefono n., Fax, Cognome e nome del gestore o rappresentante legale della Scuola); numero delle sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico; calendario scolastico; orario giornaliero di funzionamento del servizio; numero alunni iscritti;

numero dei bambini disabili certificati e inseriti nella Scuola; numero insegnanti di cui religiosi; importo della eventuale quota di iscrizione; importo della retta mensile di frequenza; Riduzioni applicate).

3. L'Ente Gestore invierà copia del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente accompagnato da relazione illustrativa. Tale invio è contestuale a quello effettuato all'Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. L'Istituzione e l'Ente Gestore concordano di trasmettere il testo del Protocollo di Intesa e della presente Convenzione alle scuole e alle famiglie e di individuare altri strumenti informativi che favoriscono la conoscenza della presente Convenzione.

ART. 19 - Verifiche e decadenza

1. L'Istituzione si riserva di effettuare verifiche periodiche sull'applicazione delle normative contenute nella Convenzione attraverso la richiesta di informazioni e attraverso ulteriori verifiche documentali e in situazione attivate dalla Commissione Paritetica.

2. L'Istituzione si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

ART. 20 - Decorrenza e durata.

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dall'anno educativo/scolastico 2024/2025 fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio.

Reggio Emilia

Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia

Scuola Veneri S.r.l.
